



*Prefettura U. I. G. di Napoli*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Campania*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che tra i Comuni di Ceppaloni (BN) e Tufo (AV) vige una convenzione di cui si è preso atto con provvedimento prot. n. 13528 del 23.09.2014;

RILEVATO che il Comune di Tufo (AV), non capofila, al ns protocollo n. 177589 del 20.09.2017 ha trasmesso la propria deliberazione consiliare n. 14 del 31.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo convenzionale in essere con il Comune di Tufo (AV);

CONSIDERATO che, sul tema, la convenzione all'art. 6 prevede che “ *ciascuno dei comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare....In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto ...;*”

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune recedente di Tufo (AV), con nota prot. n. 3070 del 21.09.2017, assunta al ns protocollo n. 178565 del 21.09.2017, trasmessa anche al Comune di Ceppaloni (BN), ha richiesto “*lo scioglimento immediato della Convenzione con il Comune di Ceppaloni (BN) in deroga al preavviso*”;

RILEVATO che con successiva nota prot. 3101 del 26.09.2017, assunta in pari data al ns protocollo n. 181419 il Sindaco di Tufo (AV) ha reiterato la richiesta di presa d'atto del deliberato scioglimento con efficacia immediata, per le motivazioni ivi rassegnate;

RICHIAMATA, sul punto, la delibera del soppresso CDA Nazionale n. 20 del 05.02.2003, la quale stabilisce, tra l'altro, che eventuali riserve circa l'anticipato recesso dalla convenzione “*...vanno valutate nell'ambito di un rapporto di tipo negoziale e quindi in una sede e da un soggetto diverso, che non coinvolge gli ambiti amministrativi dell'Agenzia...*”;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi della deliberazione n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, il provvedimento “*relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali*”;

CONSIDERATO che la sede di segreteria convenzionata, allo stato, è retta dalla dott.ssa Maria Gabriella Piscopo, iscritta alla fascia professionale B\*dell'Albo Campania che, all'esito dello scioglimento, conserva la titolarità sul comune capofila di Ceppaloni (BN), classe III, in conformità alle previsioni della deliberazione 150/99 del soppresso CDA Nazionale, mentre la segreteria del comune di Tufo (AV), classe IV rimane vacante;

CONSIDERATO, per l'effetto, che non emergono ragioni ostative alla presa d'atto del deliberato scioglimento della convenzione di segreteria di cui trattasi con decorrenza immediata, come richiesto;

*Via Amerigo Vespucci 172 - 80142 Napoli*  
*Tel 081/7943837 - 815-830 Fax 081/7943838 <http://www.utgnapoli.it/segr/homepage.php>*  
*pec: [segretariocomunali.prefna@pec.interno.it](mailto:segretariocomunali.prefna@pec.interno.it)*



*Prefettura U. I. G. di Napoli*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Campania*

RITENUTO, quindi, di poter prendere atto, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ceppaloni (BN) /Tufo (AV);

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "caducazione ex lege" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, titolari di sede, che assumono la nomina in una sede di classe inferiore rispetto alla precedente titolarità;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23.05.2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del richiamato d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31.07.2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 del 11.05.2017;

**DISPONE**

1. di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata Ceppaloni (BN)/Tufo (AV), con efficacia immediata;
2. di confermare con la medesima decorrenza, la dott.ssa Maria Gabriella Piscopo, iscritta alla fascia professionale B\*, presso la segreteria del comune capifila di Ceppaloni (BN), classe III;
3. di acclarare, la vacanza della singola sede di Tufo (AV), classe IV.

Il Responsabile dell'Albo  
Dott. Tiziano Toto